Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Matematica e Fisica

Titolo I	<u>Finalità e aspetti generali</u>		
	Art. 1	Finalità del Regolamento	
	Art. 2	Denominazione, istituzione e attivazione del	
		Dipartimento	
	Art. 3	Finalità scientifiche del Dipartimento	
	Art. 4	Finalità didattico-formative del Dipartimento	
	Art. 5	Aree di supporto Amministrativo e Tecnico	
Titolo II	Organizzazione interna		
	Art. 6	Articolazione in Sezioni e loro denominazione	
	Art. 7	Finalità e funzioni delle Sezioni	
	Art. 8	Adesione alle Sezioni	
	Art. 9	Modifica dell'articolazione in Sezioni	
	Art. 10	Organi e regolamento di funzionamento delle Sezioni	
	Art. 11	Commissione di Programmazione Scientifica	
	Art. 12	Istituzione di Commissioni	
Titolo III	Organi del Dipartimento		
	Art. 13	Organi del Dipartimento	
	Art. 14	Funzioni del Direttore	
	Art. 15	Funzioni del Consiglio di Dipartimento	
	Art. 16	Composizione del Consiglio di Dipartimento	
	Art. 17	Rappresentanza del personale TAB	
	Art. 18	Rappresentanza dei docenti a contratto e degli assegnisti	
	Art. 19	Riunioni del Consiglio di Dipartimento	
	Art. 20	Verbalizzazione e consultazione dei verbali	
	Art. 21	Giunta di Dipartimento	
	Art. 22	Composizione della Giunta	
	Art. 23	Riunioni della Giunta	
	Art. 24	Commissioni Didattiche	
	Art. 25	Composizione delle Commissioni Didattiche	
	Art. 26	Commissione Paritetica Docenti-Studenti	
	Art. 27	Composizione della Commissione Paritetica	
Titolo IV	Norme procedurali, comuni, transitorie e finali		
	Art. 28	Programmazione triennale e annuale	
	Art. 29	Convocazione, validità e verbalizzazione di riunioni	

Art. 30	Mandati elettivi, designazioni e incompatibilità
Art. 31	Attivazione delle Sezioni
Art. 32	Modifiche al Regolamento
Art. 33	Approvazione ed entrata in vigore del
	Regolamento

<u>Titolo I Finalità e aspetti generali</u>

Art. 1 Finalità del Regolamento

 Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento di Matematica e Fisica – di seguito "Dipartimento" – finalizzata allo svolgimento delle sue attività istituzionali, e disciplina le modalità di funzionamento dei suoi organi.

Art. 2 Denominazione, istituzione e attivazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento, istituito con decreto rettorale n.1547 del 16.10.2012 e attivato dal 1 gennaio 2013, ha la denominazione ufficiale di "Dipartimento di Matematica e Fisica".

Art. 3 Finalità scientifiche del Dipartimento

- 1. Il Dipartimento persegue in modo particolare le seguenti finalità scientifiche e culturali:
 - a) promuovere e coordinare le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di cui ai commi 2 e 3, garantendo l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore a tempo indeterminato e determinato - di seguito "docente" - per quanto attiene all'organizzazione, ai temi e ai metodi della ricerca;
 - b) promuovere e sostenere le attività dei gruppi di ricerca e dei laboratori di ricerca costituiti presso il Dipartimento, e la partecipazione dei docenti a progetti nazionali ed internazionali;
 - c) promuovere il dialogo e l'interazione scientifica con le altre aree culturali dell'Ateneo, e sviluppare la collaborazione con gli altri dipartimenti dell' Ateneo, anche attraverso l'istituzione di centri e laboratori interdipartimentali per favorire la ricerca interdisciplinare;
 - d) promuovere collaborazioni con istituzioni nazionali, sovranazionali e internazionali.
- 2. I settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento, elencati nel decreto di istituzione di cui all'art. 2, sono:
 - MAT/02 ALGEBRA
 - MAT/03 GEOMETRIA
 - MAT/05 ANALISI MATEMATICA
 - MAT/06 PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA
 - MAT/07 FISICA MATEMATICA
 - MAT/08 ANALISI NUMERICA
 - <u>FIS/01</u> FISICA SPERIMENTALE
 - FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
 - FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
 - FIS/04 FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE
 - FIS/05 ASTRONOMIA E ASTROFISICA

- FIS/06 FISICA PER IL SISTEMA TERRA E PER IL MEZZOCIRCUMTERRESTRE
- <u>FIS/07</u> FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
- ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI
- INF/01 INFORMATICA
- ING-INF/01 ELETTRONICA
- <u>ING-INF/04</u> AUTOMATICA
- ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- M-FIL/02 LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
- 3. Sono altresì pertinenti al Dipartimento tutti i settori scientifico-disciplinari che appartengono, ai sensi dei DD.MM. del 16.03.2007 e successive modificazioni e integrazioni, alle attività formative di base e/o caratterizzanti per le classi di laurea e/o di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento così come specificate nel comma 2 del successivo art. 4. In particolare sono pertinenti al Dipartimento i seguenti settori scientifico-disciplinari:
 - MAT/01 LOGICA MATEMATICA
 - MAT/04 MATEMATICHE COMPLEMENTARI
 - MAT/09 RICERCA OPERATIVA
 - FIS/08 DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA

Art. 4 Finalità didattico-formative del Dipartimento

- 1. Il Dipartimento persegue in modo particolare le seguenti finalità didattico-formative e culturali:
 - a) curare e promuovere la formazione dei giovani alla ricerca tramite programmi di dottorato di ricerca in fisica e matematica;
 - b) promuovere e ampliare l'offerta formativa e curare la didattica dei corsi di laurea triennale e magistrale in fisica e in matematica, sfruttandone al meglio le sinergie e aumentandone l'attrattività anche a livello internazionale;
 - c) promuovere iniziative nell'ambito della formazione post-laurea e della formazione permanente;
 - d) curare la didattica della fisica e della matematica per tutto l'Ateneo, promuovendo a tal fine la collaborazione con i dipartimenti dell'Ateneo che prevedano nei loro corsi di studio e di dottorato insegnamenti di fisica e di matematica;
 - e) promuovere la formazione iniziale e la formazione in servizio degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado nella fisica e nella matematica;
 - f) promuovere la diffusione della cultura scientifica, con particolare riguardo alla fisica e alla matematica, anche con attività di orientamento dedicate agli studenti delle scuole secondarie e di aggiornamento dei docenti.
- 2. Le classi di laurea e di laurea magistrale di pertinenza del Dipartimento sono :

- a) L-30 Scienze e tecnologie fisiche
- b) L-35 Scienze matematiche
- c) LM-17 Fisica
- d) LM-40 Matematica
- e) LM 95 Matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado.
- 3. Sono altresì di pertinenza del Dipartimento le attività di formazione degli insegnanti delle scuole secondarie (attualmente svolte dai TFA) nelle classi concorsuali: A038 (Fisica), A047 (Matematica), A049 (Matematica e Fisica), A059 (Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado), A060 (Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia).
- 4. Sono pertinenza del Dipartimento i corsi di Dottorato di Ricerca di Fisica e Matematica.
- 5. Ai sensi dell'art. 17 comma 10 del Regolamento Generale d'Ateneo, il Dipartimento, compatibilmente con le risorse a disposizione e mediante il supporto del personale tecnico e amministrativo, gestisce i servizi agli studenti connessi all'offerta formativa di sua competenza. In particolare, il Dipartimento assicura le attività connesse:
 - a) alla definizione e presentazione dell'offerta formativa, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici;
 - b) alla carriera universitaria degli studenti;
 - c) alla programmazione e allo svolgimento delle prove di valutazione (esami);
 - d) al servizio di assistenza per gli studenti e per i docenti;
 - e) all'utilizzo di attrezzature e di laboratori necessari alla formazione.

Art. 5 Aree di supporto Amministrativo e Tecnico

- In conformità con le norme vigenti e con l'organizzazione generale dell'Ateneo, l'attività amministrativo-gestionale di supporto al Dipartimento è organizzata in tre poli: Amministrazione, Didattica e Ricerca, ciascuno con un Responsabile nominato dagli Uffici Centrali.
- 2. Per il funzionamento delle attività informatiche e di laboratorio è costituito, alle dirette dipendenze del Direttore o di un suo delegato, il Polo Tecnico.
- 3. Per il perseguimento delle finalità indicate nell'art. 3 comma 1 e nell'art. 4 comma 1 il Dipartimento eroga opportuni servizi avvalendosi del supporto del personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento.

Titolo II Organizzazione interna

Art. 6 Articolazione in Sezioni e loro denominazione

- 1. Il Dipartimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 12 dello Statuto, si articola nelle seguenti Sezioni:
 - a) Sezione di Fisica,
 - b) Sezione di Matematica.

Art.7 Finalità e funzioni delle Sezioni

- 1. Le aree scientifiche di pertinenza di ciascuna Sezione sono così individuate:
 - a) Sezione di Fisica: l'area delle discipline fisiche e delle ricerche interdisciplinari che coinvolgono la fisica;
 - b) Sezione di Matematica: l'area delle discipline matematiche e delle ricerche interdisciplinari che coinvolgono la matematica.
- 2. All'interno delle aree scientifiche di sua pertinenza, ciascuna Sezione:
 - a) favorisce lo sviluppo della ricerca scientifica;
 - b) promuove il coordinamento dei gruppi di ricerca e dei laboratori scientifici;
 - c) in considerazione della profonda interazione tra ricerca scientifica, alta formazione e didattica, coadiuva il Dipartimento per lo sviluppo e la gestione delle attività didatticoformative e culturali.
- 3. Nel Piano Triennale e nel Piano Annuale di cui al titolo IV di questo regolamento, il Consiglio di Dipartimento può delegare alle Sezioni, nel rispetto delle normative vigenti, le funzioni utili per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2.
- 4. Ciascuna Sezione amministra e utilizza in maniera autonoma le risorse messe a disposizione dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto delle normative vigenti, nonché della programmazione delle risorse e delle linee guida fissate dal Consiglio di Dipartimento entro la programmazione triennale e annuale.
- 5. Ciascuna Sezione formula al Consiglio di Dipartimento il proprio parere riguardo alle proposte di reclutamento, di chiamata e di formazione delle commissioni giudicatrici relative a settori concorsuali o scientifico-disciplinare di suo interesse.

Art.8 Adesione alle Sezioni

1. Ogni docente appartenente al Dipartimento aderisce ad un'unica Sezione.

- 2. Ciascun dottorando iscritto a corsi di dottorato di competenza del Dipartimento, e ciascun titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento aderisce ad una Sezione opportunamente individuata dal Consiglio di Dipartimento.
- 3. Le proposte motivate di passaggio da una Sezione ad un'altra sono presentate al Consiglio di Dipartimento che delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 9 Modifica dell'articolazione in Sezioni

- 1. La costituzione di una nuova Sezione può essere proposta da almeno 12 docenti appartenenti al Dipartimento che si impegnano ad aderire alla costituenda Sezione.
- 2. Ogni proposta di cui al comma 1 deve indicare le aree scientifiche di pertinenza della costituenda Sezione insieme con la sua denominazione e deve essere corredata da congrua motivazione dell'utilità della costituzione della nuova Sezione per meglio perseguire gli obiettivi scientifici e formativi del Dipartimento.
- 3. Ricevuta una proposta di cui al comma 1 il Consiglio di Dipartimento delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti la sua presentazione agli Organi Centrali dell'Ateneo, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
- 4. L'attivazione di qualunque nuova Sezione è fissata all'inizio dell'anno accademico successivo all'approvazione della sua costituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
- 5. La costituzione di qualunque nuova Sezione comporta automaticamente la corrispondente modifica della lista di cui all'art. 6 nonché del comma 1 dell'art. 7.

Art. 10 Organi e regolamento di funzionamento delle Sezioni

- 1. Gli organi di ciascuna Sezione sono:
 - a) il Consiglio di Sezione,
 - b) il Presidente di Sezione,
 - c) la Giunta di Sezione, ove costituita.
- 2. Il Consiglio di Sezione è composto da tutti coloro che aderiscono alla Sezione ai sensi dell'articolo 8.
- 3. Le funzioni del Consiglio di Sezione e le norme per il suo funzionamento sono fissate nel regolamento di funzionamento delle Sezioni (all. 1).
- 4. Il Presidente di Sezione è eletto dai docenti del Consiglio di Sezione, fra i professori che

- aderiscono alla Sezione. Le funzioni del Presidente e le norme per la sua elezione sono fissate nel regolamento di funzionamento delle Sezioni (all. 1).
- 5. Il Consiglio di Sezione delibera l'eventuale costituzione della Giunta, le cui funzioni e norme di funzionamento sono fissate nel regolamento di funzionamento delle Sezioni (all. 1).

Art. 11 Commissione di Programmazione Scientifica

- 1. La Commissione di Programmazione Scientifica del Dipartimento ha il compito di:
 - a) istruire gli aspetti della programmazione che riguardano le politiche scientifiche del dipartimento e il reclutamento dei docenti;
 - b) fornire consigli, su richiesta degli organi del Dipartimento e delle Sezioni, su scelte o questioni che coinvolgono le politiche scientifiche del Dipartimento.
- 2. La Commissione di Programmazione Scientifica è costituita da quattro professori ordinari del Dipartimento diversi dal Direttore, due appartenenti alla sezione di Fisica e due appartenenti alla sezione di Matematica.
- 3. I membri della Commissione di Programmazione Scientifica sono nominati dalla componente docente del Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, che li propone d'intesa con la Giunta di Dipartimento.
- 4. La durata del mandato di membro o di Presidente della Commissione di Programmazione Scientifica è di tre anni e non può essere esercitato per più di due mandati consecutivi. In caso di interruzione di un mandato si procede a una nomina suppletiva secondo le modalità di cui al comma 3.
- 5. Il Presidente della Commissione di Programmazione Scientifica è eletto nella prima riunione della Commissione, convocata e presieduta dal docente con maggiore anzianità accademica; ciascun membro esprime una sola preferenza ed è eletto il candidato con maggior numero di preferenze. In caso ex aequo prevale il docente appartenente al genere meno rappresentato e, in caso di ulteriore ex aequo, il docente con maggiore anzianità accademica.

Art. 12 Istituzione di commissioni

1. Al fine di istruire e rendere effettive procedure specifiche di particolare rilievo il Consiglio di Dipartimento può costituire commissioni temporanee o permanenti con specifici mandati, stabilendone le finalità, la composizione e le modalità di formazione.

Titolo III Organi del Dipartimento

Art. 13 Organi del Dipartimento

- 1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore del Dipartimento,
 - b) il Consiglio del Dipartimento,
 - c) la Giunta del Dipartimento,
 - d) la Commissione Didattica per la Matematica e la Commissione Didattica per la Fisica,
 - e) la Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

Art. 14 Funzioni del Direttore

- 1. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di ruolo appartenenti al Dipartimento secondo le norme dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo. Sono attribuite al Direttore le seguenti competenze e responsabilità:
 - a) rappresentare il Dipartimento ad ogni effetto di legge;
 - b) esercitare le funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
 - c) presiedere e convocare la Giunta ed il Consiglio, predisponendone l'ordine del giorno.

2. Il Direttore, inoltre:

- a) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi centrali;
- b) propone, d'intesa con la Giunta, il piano annuale e triennale di uso delle risorse;
- c) cura la valutazione dell'attività didattica e di ricerca;
- d) tiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;
- e) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
- f) sovraintende, in collaborazione con le commissioni didattiche, alla ripartizione dei compiti didattici fra docenti e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
- g) mette a disposizione dei membri del Dipartimento le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
- h) mette a disposizione dei corsi di studio le strutture e gli spazi adeguati per lo svolgimento delle attività didattiche;
- i) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal presente regolamento.
- 3. Il Direttore può delegare a componenti del Dipartimento specifiche funzioni, con esclusione delle funzioni di cui al comma 1, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento e agli organi di Ateneo interessati.

4. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Generale d'Ateneo, il Direttore, entro trenta giorni dalla sua nomina, designa un professore del Dipartimento quale Vice-Direttore in modo che Direttore e Vice-Direttore appartengano a Sezioni del Dipartimento diverse. Il Vice-Direttore assume tutte le funzioni del Direttore in caso di sua assenza o di suo impedimento; ciascuna sostituzione nelle funzioni da parte del Vice-Direttore non può avere durata superiore a sei mesi consecutivi.

Art. 15 Funzioni del Consiglio di Dipartimento

- 1. Il Consiglio di Dipartimento esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento, escluse le attribuzioni del Direttore e della Giunta.
- 2. In particolare, ai sensi dell'art. 28 comma 5 dello Statuto, il Consiglio:
 - a) elegge il Direttore;
 - b) approva i regolamenti del Dipartimento;
 - c) approva e verifica il piano annuale di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento;
 - d) approva la programmazione triennale del Dipartimento;
 - e) delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente, e delle correlate chiamate, e più in generale esercita tutte le funzioni che le normative vigenti affidano al Dipartimento in merito al reclutamento e alla carriera dei docenti;
 - f) delibera in merito all'affidamento di compiti didattici ai docenti del Dipartimento, nonché delibera affidamenti, contratti e supplenze in relazione agli incarichi didattici;
 - g) autorizza i docenti a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca, nonché esercita tutte le funzioni che le normative vigenti conferiscono al Dipartimento relativamente alle autorizzazioni per l'esercizio di particolari attività;
 - h) esercita le funzioni conferite al Dipartimento, previste nell'art. 27 dello Statuto e richiamate nei commi 3 e 4;
 - i) esercita tutte le altre funzioni previste dal Regolamento del Dipartimento, dal Regolamento Generale di Ateneo e dagli altri regolamenti di Ateneo.
- 3. In attuazione dell'art. 27 dello Statuto, il Consiglio esercita tutte le funzioni finalizzate alla gestione, alla promozione, al coordinamento, alla programmazione e alla autovalutazione
 - a) dell'attività di ricerca nel Dipartimento, per gli obiettivi di cui all'art. 3 comma 1, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente, nonché del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università;
 - b) delle attività didattiche e formative relative a classi di laurea e laurea magistrale e a corsi di dottorato di ricerca di sua competenza, nonché ad altre attività formative connesse alle finalità del Dipartimento, per gli obiettivi di cui all'art. 4 comma 1;

- c) di tutte le attività rivolte all'esterno correlate alla ricerca e alla didattica o finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione delle attività e delle competenze del Dipartimento (ivi comprese iniziative quali quelle di partenariato, di impresa derivata (*spin off*) e di avviamento di impresa (*start up*)), per gli obiettivi di cui all'art. 3 comma 1 e all'art. 4 comma 1.
- 4. Sempre in attuazione dell'art. 27 dello Statuto, il Consiglio
 - a) programma e organizza le sue attività di ricerca in base agli obiettivi, alle metodologie, alle risorse acquisite o acquisibili, ai risultati attesi;
 - b) accompagna la realizzazione dei propri progetti di ricerca mediante azioni di monitoraggio e procedure di autovalutazione;
 - c) favorisce e incentiva la partecipazione dei gruppi di ricerca interni a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
 - d) cura la partecipazione del Dipartimento all'organismo di indirizzo scientifico della Biblioteca d'area di riferimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - e) può proporre l'attivazione di un corso di laurea, laurea magistrale o dottorato, appartenente alle classi di propria pertinenza o di un'altra tipologia di offerta formativa di cui all'art. 25, comma 1, dello Statuto e all'art. 4 commi 2-4 di questo Regolamento congrua con i settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
 - f) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della sua articolazione in Sezioni, come indicato nell'articolo 9 di questo Regolamento.
- 5. Il Consiglio di Dipartimento, compatibilmente con le normative vigenti, può delegare alle Sezioni funzioni relative alla ricerca scientifica ed altre ad esse correlate; in ogni caso non sono delegabili alle Sezioni le funzioni di cui al comma 2 lettere a) g), al comma 3 lettera b) e al comma 4 lettere e) f).
- 6. Il Consiglio di Dipartimento, compatibilmente con le normative vigenti, può delegare alle Commissioni Didattiche specifiche funzioni relative alla didattica.
- 7. In caso di necessità o urgenza il Direttore del Dipartimento può esercitare funzioni attribuite al Consiglio di Dipartimento con proprio atto motivato che sottopone alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima sua riunione utile.

Art. 16 Composizione del Consiglio di Dipartimento

- 1. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore ed è composto da:
 - a) tutti i docenti appartenenti al Dipartimento;
 - b) i rappresentanti del personale TAB, eletti con la procedura indicata nell'art. 17, in numero uguale al massimo numero intero non superiore al 15% dei docenti

- appartenenti al Dipartimento;
- c) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio e dottorato di competenza del Dipartimento, eletti secondo la normativa fissata dal Regolamento Generale per le elezioni e designazioni dei rappresentanti degli Studenti negli organi dell'Ateneo. Il numero dei rappresentanti è determinato in base al numero di iscritti ai suddetti corsi, secondo quanto previsto dall' art. 17 comma 4 del Regolamento Generale d'Ateneo, e comprende almeno uno studente di dottorato.
- d) I Responsabili dei tre poli funzionali, Amministrazione, Ricerca e Didattica, partecipano alle sedute con voto solo consultivo.
- e) un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto e degli assegnisti, senza diritto di voto, eletto secondo la procedura indicata nell'art. 18.

Art.17 Rappresentanza del personale TAB

- 1. Il mandato dei rappresentanti del personale TAB nel Consiglio di Dipartimento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 16, è triennale. Le elezioni vengono indette dal Direttore del Dipartimento con un decreto che fissa il numero dei rappresentanti da eleggere in corrispondenza del numero dei docenti appartenenti al Dipartimento, la data di scadenza per la presentazione delle candidature, la data delle elezioni.
- 2. L'elettorato attivo è costituito da tutto il personale TAB di ruolo assegnato al Dipartimento. L'elettorato passivo è costituito da coloro che sono dotati di elettorato attivo e che hanno presentato la propria candidatura entro i termini fissati indicando contestualmente il polo Amministrazione, Ricerca, Didattica o polo Tecnico- al quale la candidatura è riferita.
- 3. Scaduti i tempi per la presentazione delle candidature, il Direttore pubblica la lista dei candidati indicando per ciascuno di essi il polo al quale la candidatura è riferita.
- 4. Ciascun elettore può esprimere fino a 2 preferenze riferite al polo funzionale di propria appartenenza. Sulla base dello scrutinio, viene stilata una classifica dei candidati ordinati secondo l'ordine decrescente delle preferenze ottenute e, a parità di preferenze, in ordine decrescente di anzianità di servizio.
- 5. Risultano eletti i seguenti candidati:
 - a) per ciascun polo, i due candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze;
 - b) fra i restanti candidati, e fino al raggiungimento del numero dei rappresentanti da eleggere, coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze, indipendentemente dal polo di appartenenza.
- 6. In caso di cessazione dalla carica di un rappresentante eletto, subentra per la residua durata del mandato il primo dei candidati non eletti.

Art. 18 Rappresentanza dei docenti a contratto e degli assegnisti.

- Il mandato del rappresentante dei docenti a contratto e quello del rappresentante degli assegnisti nel Consiglio di Dipartimento, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 16, è annuale. La relativa elezione avviene all'inizio dell'anno accademico al quale il mandato si riferisce.
- 2. Per la designazione del rappresentante dei docenti a contratto l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti coloro per i quali, alla data di indizione delle elezioni, è stato deliberato dal Consiglio di Dipartimento un contratto di insegnamento per l'anno accademico all'inizio del quale si svolgono le elezioni. Per l'elezione del rappresentante degli assegnisti l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti coloro che, alla data di indizione delle elezioni, sono titolari di assegno di ricerca presso il Dipartimento per almeno altri nove mesi.
- 3. La designazione viene indetta dal Direttore del Dipartimento con un decreto che invita tutto l'elettorato attivo a scegliere un rappresentante e a comunicare l'esito di questa scelta entro una data fissata.
- 4. I due rappresentanti designati rispettivamente dai docenti a contratto e dagli assegnisti ai sensi del comma 3 sono nominati dal Direttore del Dipartimento come rappresentanti in Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 16 comma 1 lettera e). Qualora la designazione indetta non sia stata espressa, la procedura per la designazione viene rinviata all'inizio del successivo anno accademico.
- 5. In caso di cessazione dalla carica del rappresentante dei docenti a contratto o del rappresentante degli assegnisti, la designazione di un nuovo rappresentate avviene all'inizio del successivo anno accademico.

Art. 19 Riunioni del Consiglio di Dipartimento

- 1. Il Consiglio di Dipartimento viene convocato di norma una volta al mese. La convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, è effettuata dal Direttore almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.
- 2. Nei casi in cui il Consiglio di Dipartimento sia chiamato a deliberare su questioni che riguardano il personale docente, il diritto di voto è regolato nel modo seguente:
 - a) per le delibere che riguardano i professori di prima fascia hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima fascia;
 - b) per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia hanno diritto di voto solo i professori di ruolo;
 - c) per le delibere che riguardano i ricercatori hanno diritto di voto solo i professori di ruolo

- e i ricercatori;
- d) le rappresentanze del personale TAB e degli studenti non hanno diritto di voto.
- 3. Per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Dipartimento si applicano, inoltre, le norme generali fissate nell'art. 29.

Art. 20 Verbalizzazione e consultazione dei verbali

- 1. La funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Consiglio di Dipartimento è affidata di norma al Segretario Amministrativo. Il Responsabile di ogni Polo Amministrazione, Didattica e Ricerca organizza per la parte di propria competenza il lavoro istruttorio e predispone le proposte di delibera con i documenti a supporto, nonché cura la fase post-seduta predisponendo gli atti amministrativi per dare esecuzione alle delibere.
- 2. Il verbale della riunione del Consiglio di Dipartimento può essere redatto ed approvato, integralmente o in alcune sue parti, durante la riunione stessa.
- 3. I verbali approvati delle riunioni del Consiglio di Dipartimento sono resi accessibili sul sito ufficiale del Dipartimento dopo la loro approvazione. Gli originali dei verbali sono conservati a cura dei competenti uffici di segreteria del Dipartimento.
- 4. Il Direttore provvede affinché siano notificati agli interessati, entro trenta giorni dalla data di adozione, gli estratti dei verbali contenenti delibere che riguardano strutture interne o persone dell'Ateneo o soggetti esterni all'Università.

Art. 21 Giunta di Dipartimento

- 1. La Giunta di Dipartimento è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2. La Giunta esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal presente Regolamento, nonché tutte le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 22 Composizione della Giunta

- 1. La Giunta di Dipartimento è costituita dai seguenti membri:
 - a) il Direttore del Dipartimento, che la presiede;
 - b) i Presidenti delle Sezioni del Dipartimento;
 - c) i Presidenti delle Commissioni Didattiche del Dipartimento, di cui all'art. 25;
 - d) il Referente per la didattica esterna al Dipartimento;
 - e) i Coordinatori dei corsi di dottorato di competenza del Dipartimento;

- f) i Membri del Senato Accademico che appartengono al Dipartimento;
- g) i Responsabili dei poli funzionali del Dipartimento e, ove nominato, un Rappresentante del polo tecnico.
- 2. Il Referente per la didattica esterna al Dipartimento, di cui alla lettera d), è nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore e resta in carica per tre anni.
- 3. La durata del mandato di ogni membro della Giunta, ad eccezione del Referente per la didattica di cui al comma 2, coincide con la durata del mandato della rispettiva funzione istituzionale.

Art. 23 Riunioni della Giunta

1. La Giunta viene convocata dal Direttore del Dipartimento, nella totalità dei suoi componenti o limitatamente ad una parte di essi, in funzione degli argomenti all'ordine del giorno della riunione. La convocazione avviene con almeno tre giorni di preavviso, salvo casi di urgenza.

Art. 24 Commissioni Didattiche

- 1. Le Commissioni Didattiche sono organi del Dipartimento descritte come segue:
 - a) la Commissione Didattica per la Matematica, con il compito di coordinare le attività didattiche dei corsi di studio dell'area di Matematica di competenza del Dipartimento, curando le opportune sinergie con i corsi di studio dell'area di Fisica di competenza del Dipartimento nonché con altri corsi di studio dell'Ateneo;
 - b) la *Commissione Didattica per la Fisica*, con il compito di coordinare le attività didattiche dei corsi di studio dell'area di Fisica di competenza del Dipartimento, curando le opportune sinergie con i corsi di studio dell'area di Matematica di competenza del Dipartimento nonché con altri corsi di studio dell'Ateneo.
- 2. Ciascuna Commissione Didattica ha la finalità di coadiuvare il Dipartimento nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali in riferimento ai corsi di studio di sua competenza. In particolare, ciascuna Commissione Didattica con riferimento ai corsi di studio che coordina:
 - a) istruisce le pratiche relative alla didattica di competenza del Consiglio di Dipartimento;
 - b) formula al Consiglio di Dipartimento le proposte per la migliore articolazione e il migliore svolgimento delle attività didattiche;
 - c) coordina l'erogazione dei servizi agli studenti;
 - d) delibera in merito alle attività delegatele dal Consiglio di Dipartimento;
 - e) si coordina con la Commissione Paritetica Docenti-Studenti per le questioni relative al rapporto con gli studenti, la qualità e la valutazione delle attività didattiche.
- 3. Per lo svolgimento delle loro funzioni, le Commissioni Didattiche impiegano le risorse messe

a loro disposizione dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 25 Composizione delle Commissioni Didattiche

- 1. Ciascuna Commissione Didattica è costituita dai seguenti membri:
 - a) non meno di quattro docenti appartenenti al Dipartimento, tra cui il Presidente;
 - b) il segretario didattico o un suo delegato;
 - c) non oltre due studenti iscritti ad un corso di laurea di pertinenza della Commissione.
- 2. I docenti membri di ciascuna Commissione Didattica sono nominati dal Consiglio di Dipartimento. Il Presidente è eletto dai membri docenti della Commissione Didattica nella prima seduta convocata e presieduta dal componente con maggiore anzianità accademica; ciascun membro esprime una sola preferenza ed è eletto il candidato con maggior numero di preferenze. In caso ex aequo prevale il docente appartenente al genere meno rappresentato e, in caso di ulteriore ex aequo, il docente con maggiore anzianità accademica.
- 3. La durata del mandato di membro docente o di Presidente della Commissione di didattica è di tre anni. Il mandato di Presidente non può essere esercitato per più di due mandati consecutivi.
- 4. In caso di interruzione anticipata del mandato di un membro docente della Commissione Didattica, o del Presidente, si procede a una nuova nomina con mandato sostitutivo secondo la procedura indicata nel comma 2.
- 5. Gli studenti membri della Commissione Didattica sono nominati dalla Commissione Didattica nella prima seduta utile su proposta dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento; la proposta con l'indicazione dei nomi degli studenti, in numero non superiore a due, deve essere presentata in Segreteria Didattica.
- 6. Il mandato di un membro studente dura un anno ed è rinnovabile. Al termine, o in caso di interruzione del mandato di uno studente membro, i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento possono rinnovare la proposta secondo la procedura indicata nel comma 5.

Art. 26 Commissione Paritetica Docenti-Studenti

- 1. La Commissione Paritetica Docenti Studenti è un organo del Dipartimento le cui finalità e funzioni sono stabilite dalla Legge 240/10 art. 2 comma 2 lettera g) e dall'art. 31 comma 2 dello Statuto.
- 2. La Commissione Paritetica svolge il suo compito interagendo con gli altri organi del Dipartimento.
- 3. Ai sensi dell'art. 19 comma 2 del Regolamento Generale d'Ateneo, la Commissione Paritetica, alla scadenza e con le modalità stabilite dal Senato Accademico, invia al Senato

Accademico la relazione annuale relativa alle attività didattiche di propria competenza, con particolare riferimento alla qualità dell'offerta formativa attivata nell'ultimo anno accademico.

Art. 27 Composizione della Commissione Paritetica

- 1. La Commissione Paritetica è composta da tre docenti del Dipartimento, di cui uno con funzione di Presidente, e da tre studenti di cui uno con funzione di Vice-Presidente iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di competenza del Dipartimento. Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- 2. La componente docente della Commissione Paritetica è designata dal Consiglio di Dipartimento in modo da contenere tra i suoi componenti almeno un professore di ruolo, almeno un docente della sezione di Matematica, almeno un docente della sezione di Fisica, almeno un docente di genere maschile e almeno un docente di genere femminile.
- 3. La componente studentesca della Commissione Paritetica è designata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei rappresentanti degli studenti, in modo da contenere tra i suoi componenti almeno uno studente dei corsi di laurea o laurea magistrale in Matematica, almeno uno studente dei corsi di laurea o laurea magistrale in Fisica, almeno uno studente di dottorato, almeno un studente di genere maschile e almeno un studente di genere femminile.
- 4. In caso di interruzione del mandato di un componente della Commissione Paritetica si procede a designazione suppletiva ai sensi dei commi 2 e 3.
- 5. Il Presidente e il Vice-Presidente della Commissione Paritetica sono eletti dalla Commissione nella sua prima seduta, convocata e presieduta dal professore con maggiore anzianità accademica. Ciascun membro della Commissione può esprimere due preferenze, una per un professore e una per uno studente. Risultano eletti il professore con il maggior numero di preferenze e in caso di parità di preferenze con maggiore anzianità accademica, e lo studente con il maggior numero di preferenze e in caso di parità di preferenze con minore anzianità anagrafica.
- 6. Il mandato di Presidente della Commissione Paritetica dura tre anni, e non può essere esercitato per più di due mandati consecutivi; il mandato di Vice-Presidente della Commissione Paritetica dura due anni e non può essere esercitato per più di due mandati consecutivi.

Titolo IV Norme procedurali, comuni, transitorie e finali

Art. 28 Programmazione triennale e annuale

- 1. Ai sensi dell'art. 27 comma 6 e dell'art. 28 comma 5 lettera d) dello Statuto, e nei tempi previsti dal Regolamento Generale d'Ateneo, il Dipartimento formula un piano di programmazione triennale del personale e delle altre risorse. La procedura per la formulazione della programmazione triennale rispetta lo schema seguente:
 - a) avvio della procedura con la raccolta dei contributi delle Sezioni, della Commissione Paritetica, delle Commissioni Didattiche e della Commissione di Programmazione Scientifica;
 - b) elaborazione di una sintesi di tali contributi e di una proposta di programmazione triennale, da parte della Giunta di Dipartimento;
 - c) approvazione finale della programmazione triennale da parte del Consiglio di Dipartimento.
- 2. Il Dipartimento segue lo schema procedurale di cui al comma 1 anche per l'indicazione delle sue esigenze e delle sue proposte in vista dell'adozione del piano triennale di Ateneo, ai sensi di quanto previsto nell'art. 7 comma 4 e nell'art. 17 comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo.
- 3. Il Dipartimento formula un piano annuale di utilizzo delle risorse messe a sua disposizione. Il piano viene elaborato dalla Giunta di Dipartimento ed approvato dal Consiglio di Dipartimento.
- 4. Nella programmazione triennale e annuale del Dipartimento possono essere conferite risorse e deleghe alle Sezioni, fissando contestualmente le linee entro le quali possono essere utilizzate.

Art.29 Convocazione, validità e verbalizzazione di riunioni

- 1. Per le riunioni delle Commissioni Didattiche e della Commissione Paritetica si applicano le seguenti norme:
 - a) La convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, è effettuata dal Presidente almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.
 - b) Il verbale della riunione può essere redatto ed approvato, integralmente o in alcune sue parti, durante la riunione stessa.
 - c) Gli originali dei verbali sono conservati a cura dei competenti uffici di segreteria del Dipartimento.
- 2. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni degli organi di cui al Titolo III si applicano le norme stabilite dall'art. 43 dello Statuto.
- 3. Le Sezioni del Dipartimento sono convocate nella totalità delle loro componenti o

limitatamente ad una parte di esse, in funzione degli argomenti all'ordine del giorno della riunione.

Art. 30 Mandati elettivi, designazioni e incompatibilità

- 1. Le votazioni per le elezioni dei componenti degli organi o delle cariche monocratiche si svolgono ai sensi del comma 6 art. 41 dello Statuto.
- 2. In caso di interruzione anticipata del mandato di un componente o di un Presidente, di un organo o di una commissione, il mandato sostitutivo dura fino alla conclusione del mandato interrotto.
- 3. Le cariche di Direttore di Dipartimento, di Presidente di Sezione e di Presidente di Commissione Didattica sono incompatibili. Chi, ricoprendo una di queste cariche viene eletto o designato a ricoprirne un'altra, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente all'accettazione della nuova carica.

Art. 31 Attivazione delle Sezioni

- 1. Il Consiglio di Dipartimento, nei tempi opportuni dopo la sua istituzione:
 - a) provvede affinché ciascun docente appartenente al Dipartimento aderisca ad una Sezione;
 - b) provvede ad indicare la Sezione alla quale aderiscono i dottorandi e i titolari di assegni di ricerca.
- 2. Fino all'insediamento del Presidente di Sezione eletto ai sensi del comma successivo, le funzioni di Presidente di Sezione sono esercitate da un docente che ha aderito alla sezione, individuato dal Decano degli aderenti d'intesa con il Direttore del Dipartimento.
- 3. Per ciascuna Sezione, il Decano degli aderenti provvede, entro trenta giorni dall'emanazione del presente Regolamento, ad indire l'elezione del Presidente di Sezione per il triennio 1 gennaio 2013 31 dicembre 2015 fissando anche d'intesa con il Direttore del Dipartimento la data più opportuna per l'insediamento del Presidente eletto.

Art. 32 Modifiche al Regolamento

- 1. Le proposte di modifiche al Regolamento sono presentate dal Direttore o da almeno un decimo dei componenti del Consiglio di Dipartimento. In merito alle proposte di modifiche al Regolamento il Consiglio di Dipartimento delibera entro novanta giorni.
- 2. Le modifiche al Regolamento sono approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti. Per l'approvazione, l'emanazione e l'entrata in vigore delle

modifiche del Regolamento si applica quanto previsto nell'art. 33.

Art. 33 Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è sottoposto agli organi centrali di governo che lo approvano ed emanano secondo quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto.

Allegato 1. Regolamento di funzionamento delle Sezioni

Art. 1 Finalità del Regolamento di Sezione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto, dei regolamenti di Ateneo e del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Matematica e Fisica, disciplina le modalità di funzionamento delle Sezioni dello stesso Dipartimento, costituite ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento.

Art. 2 Disposizioni relative al Presidente di Sezione

- 1. Il Presidente di Sezione svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta la Sezione;
 - b) coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche all'interno della Sezione;
 - c) presiede e convoca la Giunta di Sezione (ove costituita) ed il Consiglio di Sezione, predisponendone l'ordine del giorno;
 - d) è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
 - e) cura la valutazione dell'attività di ricerca;
 - f) vigila sull'osservanza, nell'ambito della Sezione, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dal regolamento del Dipartimento.
- 2. Il Presidente di Sezione è eletto dai docenti del Consiglio di Sezione, fra i professori di ruolo del Dipartimento che aderiscono alla Sezione. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Per l'elezione del Presidente di Sezione si applicano le procedure previste per l'elezione del Direttore di Dipartimento, con le seguenti varianti:
 - a) l'ufficio che cura la procedura elettorale è la segreteria amministrativa del Dipartimento;
 - b) le funzioni svolte dal decano dei professori del Dipartimento sono svolte dal decano dei professori della Sezione;
 - c) l'elettorato attivo è composto da tutti i docenti appartenenti alla Sezione;
 - d) le votazioni possono svolgersi in forma telematica.
- 3. Il Presidente di Sezione può designare un professore aderente alla sezione come Vice-Presidente. Il Vice-Presidente svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o di suo impedimento. In caso di impedimento del Presidente la sostituzione nelle funzioni da parte del Vice-Presidente non può avere durata superiore a sei mesi. In caso di mancata designazione del Vice-Presidente cui al comma 1, il ruolo viene assunto dal decano dei professori appartenenti alla Sezione.

Art. 3 Disposizioni relative al Consiglio di Sezione

1. Le funzioni del Consiglio di Sezione sono stabilite dall'art. 7 del Regolamento di

Funzionamento del Dipartimento di Matematica e Fisica. Altre funzioni sono:

- a) avanzare proposte al Dipartimento in merito al piano annuale di utilizzo delle risorse finanziarie, entro le procedure fissate in base all'art. 28 del Regolamento del Dipartimento;
- b) avanzare proposte al Dipartimento in merito alla programmazione triennale del Dipartimento, entro le procedure di cui all'art. 28 del Regolamento dl Dipartimento;
- c) avanzare proposte per l'esercizio delle funzioni che le normative vigenti affidano al Dipartimento in merito al reclutamento e alla carriera dei docenti, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Regolamento del Dipartimento.
- 2. Il Consiglio di Sezione inoltre esercita tutte le funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Dipartimento, in particolare nel campo della gestione, promozione, coordinamento, programmazione e autovalutazione dell'attività di ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente, nonché del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università.

Art. 4 Disposizioni relative alla Giunta di Sezione

- 1. La costituzione della Giunta di Sezione è deliberata dal Consiglio di Sezione, su proposta del Presidente della Sezione.
- 2. Se costituita, la Giunta di Sezione è un organo che coadiuva il Presidente della Sezione nello svolgimento delle sue funzioni.
- 3. La Giunta di Sezione, ove costituita, è nominata dal Consiglio di Sezione su proposta del Presidente e resta in carica per tre anni.